

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto
all'ordine del giorno della parte straordinaria.**

**Modifica degli articoli 3, 18, 25 e 28 dello Statuto sociale, anche in
relazione alle disposizioni della Legge n. 262/2005; deliberazioni
conseguenti.**

Signori Azionisti,

le novità introdotte dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 e le rilevanti modifiche dallo stesso apportate alle previgenti disposizioni di cui alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*Legge Risparmio*) comportano in capo agli emittenti la necessità (ovvero, in determinati casi, la mera facoltà) di procedere, entro il termine del 30 giugno 2007, ad una serie di adeguamenti statutari.

Le nuove disposizioni legislative peraltro, pur delineando in termini generali il quadro di riferimento degli interventi statutari, in molti casi rinviano l'esatta individuazione contenutistica dei previsti adeguamenti alla specifica regolamentazione attuativa da parte della CONSOB, per la cui emanazione è stato stabilito il termine del 31 marzo 2007.

La Commissione ha avviato, dallo scorso mese di febbraio, la relativa fase di consultazione – con le associazioni di categoria e gli operatori del mercato – sui vari “gruppi” di proposte di modifica regolamentare correlate alle numerose innovazioni apportate al Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998).

Si ritiene tuttavia che l'attuale quadro normativo di riferimento consenta di formulare e sottoporre alla Vostra approvazione una serie di proposte di modifiche statutarie sulla materia in argomento, tenuto conto altresì che le ulteriori modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore della regolamentazione CONSOB si configurerebbero in termini di mero adeguamento a disposizioni normative, di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Si ritiene inoltre opportuno, con l'occasione, inserire nel corpo delle presenti proposte di modifica un ulteriore adeguamento statutario (durata della Società), per le ragioni successivamente esposte in dettaglio.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto di poter sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di modifiche statutarie.

- **Art. 3 Statuto Sociale – Durata della Società.**

L'attuale **art. 3** prevede una durata della Società stabilita al 31 dicembre 2050.

Al fine di consentire l'effettuazione di operazioni finanziarie a lunga scadenza, per cogliere opportunità che potrebbero presentarsi sui mercati internazionali, si propone di estendere la durata della Società al 31 dicembre 2090 (termine compatibile con le previsioni di legge).

- **Art. 18.4 Statuto Sociale – Adeguamento all'art. 147-ter, comma 1, TUF (*Elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione*).**

La norma stabilisce che lo Statuto preveda che i componenti del C.d.A. siano eletti sulla base di liste di candidati e determini la quota minima di partecipazione richiesta per la relativa presentazione, in misura non superiore ad 1/40 del capitale sociale o *alla diversa misura stabilita con regolamento Consob*.

Tale regolamento, che dovrebbe essere emanato nei prossimi giorni, potrebbe prevedere soglie inferiori a quella attuale dell'1%, peraltro stabilita dall'art. 4 della Legge n. 474/1994 in materia di privatizzazioni.

Si ritiene comunque opportuno proporre all'Assemblea l'adeguamento alla norma di legge, prevedendo un rinvio alla "misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili".

- **Art. 18.4 Statuto Sociale – Adeguamento all'art. 147-ter, comma 4, TUF (*Indipendenza degli Amministratori*).**

La norma prevede il possesso dei requisiti di indipendenza da parte di almeno due componenti dei Consigli di Amministrazione composti da più di sette membri.

Si ritiene pertanto di proporre l'inserimento di tale previsione nell'**art. 18.4** dello Statuto.

La commentata norma stabilisce altresì – in ordine ai requisiti di indipendenza – che lo Statuto possa prevedere, oltre ai requisiti individuati per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, TUF, un rinvio agli "ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria".

Al riguardo si ritiene opportuno introdurre, a livello statutario, il riferimento ai soli requisiti previsti per il Collegio Sindacale dalla

richiamata norma del TUF, precisando altresì che nelle liste dei candidati alla carica di Amministratore siano “espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza”.

Sempre al fine di garantire la corretta operatività della norma statutaria rispetto al livello minimo di due Amministratori indipendenti nell’ambito del C.d.A., si propone di integrare le previsioni dell’**art. 18.4** relative alle modalità di elezione degli Amministratori col meccanismo del “voto di lista” con un nuovo paragrafo (lettera c) per consentire la nomina di almeno due Amministratori indipendenti ove, a seguito dell’applicazione dell’attuale procedura, non risultasse nominato tale numero minimo di Amministratori.

La proposta è infatti volta a disciplinare le modalità di subentro di Amministratori indipendenti in sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto il più basso quoziente di voti.

- **Art. 25.4 e 25.5 Statuto Sociale – Adeguamento all’art. 154-bis, comma 1, TUF (*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*).**

La norma del TUF demanda allo Statuto la previsione dei requisiti di professionalità nonché delle modalità di nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Si propone pertanto di integrare l’attuale art. 25 dello Statuto con due nuovi paragrafi che prevedano rispettivamente:

- **art. 25.4:** la nomina del dirigente preposto da parte del Consiglio di Amministrazione; la scadenza dello stesso insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; la facoltà di revoca da parte del Consiglio per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale;
 - **art. 25.5:** l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità, nonché le cause di decadenza dalla carica.
- **Art. 28.3 Statuto Sociale - (*Elezione del Collegio Sindacale*).**

L’attuale disposizione statutaria prevede, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, la stessa soglia minima di partecipazione al capitale sociale (1%) richiesta dall’art. 18 in funzione della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta che, in entrambi i casi, la soglia minima di partecipazione nonché le specifiche modalità di presentazione delle liste risultano stabilite dall'art. 4 della Legge n. 474/1994 in materia di privatizzazioni. Alla luce della proposta integrazione dell'art. 18.4 dello Statuto con il rinvio alla "misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili", si ritiene opportuno proporre analogo inserimento con riferimento all'elezione del Collegio Sindacale, sub **art. 28.3** dello Statuto sociale, al fine di mantenere l'attuale allineamento tra le due previsioni statutarie.

Al riguardo si fa presente che l'art. 148, comma 2, TUF demanda alla CONSOB la definizione delle modalità per l'elezione con voto di lista, da parte dei soci di minoranza, di un membro effettivo del Collegio Sindacale.

Per quanto sopra, Vi proponiamo di approvare la modifica degli articoli 3, 18, 25 e 28 dello Statuto sociale nel testo di seguito riportato a raffronto con il testo vigente, con le relative modifiche evidenziate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>3.1 La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>3.1 La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici, escluso da tale numero l'amministratore non avente diritto di voto nominato secondo quanto disposto all'art. 5.1ter, lettera d). L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici, escluso da tale numero l'amministratore non avente diritto di voto nominato secondo quanto disposto all'art. 5.1ter, lettera d). L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.</p>
<p>18.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C..</p>	<p>18.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C..</p>
<p>18.3 In qualsiasi caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 5.1ter, lettera d), il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede a nominare il relativo sostituto.</p>	<p>18.3 In qualsiasi caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 5.1ter, lettera d), il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede a nominare il relativo sostituto.</p>
<p>18.4 Gli amministratori, fatti salvi i poteri di nomina di cui al precedente comma, vengono nominati dall'assemblea sulla base di</p>	<p>18.4 Gli amministratori, fatti salvi i poteri di nomina di cui al precedente comma, vengono nominati dall'assemblea sulla base di</p>

<p>liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.</p> <p>Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti un propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate negli stessi modi sopra indicati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p>	<p>liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.</p> <p>Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti un propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate negli stessi modi sopra indicati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.</p>
---	---

<p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.</p>	<p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.</p> <p>Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza.</p> <p>Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come</p>
---	---

	<p>richiesti dal presente Statuto.</p> <p>Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di
--	---

<p>tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>
c) qualora, a seguito	

dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste verrà calcolato secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), che siano in possesso dei requisiti di indipendenza e che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tale da consentire il rispetto del numero minimo di due amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che

		hanno ottenuto il quoziente più basso.
18.5	<p>Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C., fatti salvi i poteri di nomina di cui all'art. 5.1ter, lettera d). Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.</p>	<p>Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C., fatti salvi i poteri di nomina di cui all'art. 5.1ter, lettera d). Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.</p>
18.6	<p>Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione, escluso dal computo il membro nominato secondo il disposto dell'art. 5.1ter, lettera d), venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero</p>	<p>Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione, escluso dal computo il membro nominato secondo il disposto dell'art. 5.1ter, lettera d), venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero</p>

	<p>consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18, ivi incluso quanto disposto all'art. 5.1ter, lettera d).</p> <p>18.7 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p>		<p>consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18, ivi incluso quanto disposto all'art. 5.1ter, lettera d).</p> <p>18.7 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p>
--	--	--	--

TESTO VIGENTE		TESTO PROPOSTO	
	Art. 25		Art. 25
25.1	<p>Art. 25</p> <p>Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da non più di altri quattro amministratori, con esclusione in ogni caso dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter lettera d) dello statuto, determinando i limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche per</p>	25.1	<p>Art. 25</p> <p>Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da non più di altri quattro amministratori, con esclusione in ogni caso dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter lettera d) dello statuto, determinando i limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche per</p>

	<p>teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 20.3.</p> <p>25.2 Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare un amministratore delegato, con esclusione in ogni caso dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter lettera d) dello statuto.</p> <p>25.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le mansioni e i compensi.</p>	<p>teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 20.3.</p> <p>25.2 Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare un amministratore delegato, con esclusione in ogni caso dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter lettera d) dello statuto.</p> <p>25.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le mansioni e i compensi.</p> <p>25.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio sindacale.</p> <p>25.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve</p>
--	--	--

	<p>essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo <p>e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.</p> <p>La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal</p>
--	--

	verificarsi del mutamento.
--	-----------------------------------

TESTO VIGENTE		TESTO PROPOSTO
		Art. 28
28.1	<p>Art. 28</p> <p>L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso.</p> <p>L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.</p> <p>Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o 	<p>Art. 28</p> <p>L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso.</p> <p>L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.</p> <p>Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o

	<p>pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.</p>	<p>pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.</p>
28.2	I Sindaci uscenti sono rieleggibili.	28.2 I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
28.3	<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri effettivi e di uno supplente da parte della minoranza.</p> <p>Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli</p>	<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri effettivi e di uno supplente da parte della minoranza.</p> <p>Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli</p>

<p>azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate nello stesso termine su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale di cui due economici.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.</p> <p>Ferme restando le</p>	<p>azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate nello stesso termine su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale di cui due economici.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.</p> <p>Ferme restando le</p>
---	--

<p>situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società di diritto italiano quotate nei mercati regolamentati.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'assemblea.</p> <p>Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti in Assemblea, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa; b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste 	<p>situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società di diritto italiano quotate nei mercati regolamentati.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'assemblea.</p> <p>Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti in Assemblea, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa; b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste
---	---

<p>stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.</p> <p>In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di</p>	<p>stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.</p> <p>In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di</p>
---	---

	<p>sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del c.c., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare.</p>	<p>sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del c.c., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare.</p>
28.3bis	<p>Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p>	<p>Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p>
28.4	<p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano</p>	<p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano</p>

<p>essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.</p>	<p>essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.</p>
---	---

Tutto ciò premesso, sottponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno:

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della “Finmeccanica – Società per azioni”:

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare le proposte di modifica degli articoli 3, 18, 25 e 28 dello Statuto sociale, come risultanti dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 27 marzo 2007 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;
- di conferire al Presidente e Amministratore Delegato la facoltà di apportare alla presente delibera le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie od opportune o che comunque fossero richieste dalle Autorità competenti ai fini della iscrizione ed esecuzione della presente deliberazione.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Pier Francesco Guaruglini)

DALS.CM

(ASS-Maggio-2007; Rel-CdA27-ModSTATUTO)